

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA
PROVINCIA DI TRENTO

N. _____/2024 RACCOLTA ATTI PRIVATI

In data _____ nella Comunità della Valle di Cembra, tra le parti:

1. **COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA** con sede in Piazza San Rocco 9 (Codice Fiscale 96084540226/partita IVA 02163200229) rappresentato dal Presidente SIMONE SANTUARI, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità della Valle di Cembra, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione rappresentata;
e
2. **CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE, Associazione di promozione sociale**, con sede in Trento, in via Zambra n. 11 (P. IVA e COD. FISC. 02256910221) nella persona del legale rappresentante STEFANINI PAOLO CF STFPLA56C05A952B e domiciliata presso la sede dell'Associazione di promozione sociale;

Premesso che:

- 1.1 con L.P. n. 4 del 12.03.2002 è stato approvato il Nuovo Ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- 1.2 con successiva deliberazione n. 1891 dd. 01/08/2003 e s.m. la Giunta Provinciale ha provveduto ad approvare i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'Albo Provinciale dei soggetti di cui alla lett. B del comma 1 dell'art. 7 della L.P. 4/2002 in materia di Nuovo Ordinamento dei Servizi "Socio Educativi" per la prima infanzia;
- 1.3 che dalla data del 25/10/2004 il Centro Servizi Opere Educative Mons. Lorenzo Dalponte di Trento risulta iscritta all'Albo Provinciale di cui all'art 8 L.P. 4/2002;

si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 FINALITA'

In attuazione del Nuovo Ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato con L.P. n. 4 del 12/03/2002 La Comunità della Valle di Cembra di seguito denominata semplicemente Comunità, favorisce e promuove lo svolgimento sul territorio della Valle di Cembra un servizio di assistenza all'infanzia, secondo il modello dei nidi familiari - Tagesmutter avvalendosi anche dell'Associazione di promozione sociale Centro Servizi Opere Educative Mons. Lorenzo Dalponte, *via Zambra n. 11, di seguito denominata semplicemente Associazione.*

Art. 2 DURATA

La convenzione ha durata a partire **dal 01/01/2025 fino al 31/08/2027**

Art. 3 OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è realizzare e sostenere, mediante reciproca collaborazione ed assunzione di impegni da ciascuna delle parti, un servizio di assistenza all'infanzia, secondo il modello di nido familiare – tagesmutter, quale servizio complementare al nido d'infanzia ed in attuazione dell'art. 4 della predetta L.P.

Art. 4 IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

Le attività che l'Associazione si impegna a realizzare saranno svolte secondo le seguenti fasi:

1 Fase di organizzazione

1.1 Selezione delle educatrici di nido familiare – tagesmutter (di seguito nominata semplicemente tagesmutter) in possesso di adeguata qualifica professionale, di cui alla L.P. nr. 4 e s.m., mediante incontri collettivi e colloqui individuali.

1.2 Incontri formativi preliminari con le nuove Tagesmutter, da parte di esperti dell'Associazione, allo scopo di fornire le basi ed il metodo necessario allo svolgimento del servizio.

1.3 Verifica delle modalità pedagogiche utilizzate nello svolgimento del servizio e delle condizioni di igiene e sicurezza presenti presso le abitazioni di ciascuna Tagesmutter che

eroga il servizio; in presenza di condizioni igieniche difformi dalla norme in vigore dovranno essere prescritti gli interventi necessari per garantire le condizioni di sicurezza.

1.4 Elaborazione di riepiloghi mensili delle ore erogate ai bambini utenti da spedire alla Comunità in allegato alla fattura elettronica.

2. Fase di erogazione del servizio

2.1 Erogazione del servizio secondo l'esperienza tagesmutter ed il rispetto di quanto previsto dalla L.P. 4/2002, dai regolamenti attuativi e s.m.;

2.2 Supporto tecnico-psicologico-pedagogico alla singola tagesmutter per l'elaborazione del progetto educativo del servizio;

2.3 Periodiche attività finalizzate ad un miglioramento ed una maggiore efficacia del servizio mediante la realizzazione di specifiche iniziative preventivamente concordate;

2.4 Calendario - In considerazione della caratteristica di flessibilità del servizio, il calendario è concordato e formalizzato con le famiglie dei bambini utenti.

2.5 Orario - L'orario di apertura del servizio va da un minimo di due ad un massimo di undici ore giornaliere. Dentro l'orario stabilito possono essere individuate possibilità di iscrizione diversificata in relazione al tempo di permanenza del bambino.

2.6 Progetto educativo e partecipazione della famiglia. L'educatrice di nido familiare-servizio Tagesmutter, con il supporto tecnico psico-pedagogico dell'ente cui è collegato, elabora il progetto educativo del servizio tenendo conto del numero, dell'età e dell'orario di frequenza dei bambini. Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini alle scelte educative del servizio il progetto educativo deve prevedere dei momenti di incontro quali:

- colloqui individuali da organizzare precedentemente al primo inserimento ed ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno;
- iniziative che favoriscano la socializzazione fra le diversi componenti del servizio ed il confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo;

2.7 Servizio di segreteria a favore dell'utenza;

2.8 Attività di pubblicità ed informazione (materiale promozionale, serate pubbliche, ecc.);

2.9 Provvedere periodicamente ad un monitoraggio del grado di soddisfazione degli utenti;

2.10 Inoltre, qualora si ravvisasse l'interesse da parte dell'amministrazione della Comunità all'attivazione/potenziamento del servizio anche attraverso l'utilizzo di locali messi a disposizione dalla Comunità, l'Associazione si impegnerà alla gestione e organizzazione degli stessi secondo obiettivi concordati con l'amministrazione stessa. Tali locali potranno essere utilizzati, nel corso della erogazione del servizio, anche per attività

finalizzate al miglioramento dello stesso (colloqui, momenti di condivisione tra Tagesmutter e bambini, incontri con genitori utenti, ecc.).

Art. 5 – IMPEGNI DELLA COMUNITA'

La Comunità potrà verificare periodicamente il possesso da parte dell'Associazione dei requisiti strutturali ed organizzativi ed il rispetto delle modalità per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.P. 4/2002 che costituiscono condizione indispensabile per il mantenimento dell'iscrizione all'albo provinciale.

La Comunità si impegna, senza compenso, a mettere a disposizione, su richiesta dell'Associazione e previa autorizzazione concordata di volta in volta, una sala per le serate pubbliche, per gli incontri con i genitori, per la realizzazione di corsi di formazione e per qualsiasi altro motivo inerente la corretta gestione del servizio.

Ulteriori impegni della Comunità, anche a carattere finanziario, su eventuali iniziative integrative al servizio, saranno oggetto di separato accordo tra le parti.

Art. 6 ACCESSO AL CONTRIBUTO

Potranno presentare richiesta di accesso al contributo, inteso come quota di abbattimento del costo orario del servizio, i cittadini residenti nel territorio della Comunità della Valle di Cembra, anche nell'ipotesi in cui utilizzino il servizio in un nido familiare ubicato al di fuori del territorio della Comunità.

Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in Bilancio, e secondo la data di presentazione, come risultante dal protocollo generale.

La Comunità si riserva la possibilità di emanare atti di indirizzo sui criteri di ammissione e formulazione delle graduatorie per l'ammissione al contributo inteso come quota di abbattimento del costo orario del servizio.

L'Associazione considererà ammessi a contributo esclusivamente gli utenti di cui sia pervenuto il nulla osta di ammissione per il monte ore, il periodo e l'importo ivi specificato. Ogni eventuale variazione di quanto espresso nel nulla osta, verrà comunicata alla famiglia dalla Comunità stessa. L'Associazione considera i requisiti di accesso al contributo verificati ed accertati come sussistenti dalla Comunità stessa. La Comunità procederà autonomamente a tutte le verifiche che ritenga necessarie sulla sussistenza di tali condizioni rivolgendosi direttamente alla famiglia.

Art. 7 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A fronte della realizzazione del servizio, la Comunità contribuirà all'abbattimento del costo orario, da un minimo di € 4,60/ora ad un massimo di € 6,00/ora comprensivo dell'iva se dovuta, che saranno detratte dall'importo previsto a carico dell'utente secondo il tariffario in vigore. Il contributo minimo è applicato anche alle famiglie che non richiedono le agevolazioni tramite ICEF o che non hanno diritto a tali agevolazioni.

All'interno dei suddetti limiti minimi e massimi, l'ammontare dell'abbattimento del costo orario sarà determinato in modo inversamente proporzionale alla situazione economica del nucleo familiare, secondo i parametri ICEF.

Per i bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale per i quali sia stabilito un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter La Comunità potrà aumentare il contributo orario fino alla piena copertura della spesa.

La Comunità si riserva la possibilità di modificare le modalità, i criteri e la misura del sostegno economico a sostegno del servizio.

Il contributo verrà erogato dalla Comunità mensilmente all'Associazione, sulla base di presentazione di regolare fattura elettronica emessa ogni fine del mese.

Art. 8 – MONTE ORE MENSILE

Ai fini della liquidazione del contributo, la Comunità riconoscerà all'Associazione il servizio erogato a favore dei bambini residenti nel proprio territorio, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, nonché a coloro che, non possano ancora accedere alla frequenza della scuola dell'infanzia al compimento del terzo anno d'età.

Il servizio sarà riconosciuto, per ogni bambino, fino ad un monte ore massimo mensile di 160 ore.

Il contributo non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalle famiglie ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite. Il contributo è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di assenza per malattia.

L'utente potrà modificare le ore di servizio richieste nella sua domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite massimo delle 160 ore mensili. La Comunità provvederà a rilasciare nulla osta all'interessato e per conoscenza all'Associazione; in assenza di tale autorizzazione le ore di servizio erogate in eccedenza a quelle ammesse a contributo saranno fatturate a costo intero all'utente.

**Art. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI
FLUSSI FINANZIARI**

L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010. n. 136 e successive modifiche. A Tal fine essa si obbliga a comunicare alla Comunità, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Associazione si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata e s.m., pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

Art. 10 RESPONSABILITA'

L'Associazione si assume ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio e pertanto nessuna responsabilità rimarrà in capo alla Comunità qualsiasi danno o indennizzo.

Art. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il possesso da parte dell'Associazione dei requisiti per lo svolgimento del servizio di assistenza all'infanzia previsti dalla L.P. 4/2002 è elemento indispensabile per il mantenimento in essere della presente convenzione.

Art. 12 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione, non risolte in via bonaria, saranno definite mediante ricorso alla competente autorità giudiziaria.

Art. 13 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Associazione.

Art. 14 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia a quanto stabilito dalle norme del Codice Civile.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6 - Parte
Prima -Tariffa allegata D.P.R. 26.04.1986 n.131.

IL PRESIDENTE
DELLA COMUNITÀ
DELLA VALLE DI CEMBRA
SIMONE SANTUARI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE
MONS. LORENZO DALPONTE
PAOLO STEFANINI